

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1895**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore BUCCIERO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 2002**

—————

Modifiche urgenti in tema di indennità di maternità alle libere  
professioniste

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge prevede la modifica di una disposizione contenuta nella legge 11 dicembre 1990, n. 379, poi confluita nel testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. La norma riguarda le indennità di maternità alla cui corresponsione hanno diritto le libere professioniste iscritte alla cassa di previdenza ed assistenza.

La formulazione e le evidenti lacune della stessa nonché i discutibili criteri adottati stanno creando inevitabili storture alla *ratio* legislativa con conseguente disparità di trattamento tra le beneficiarie e gravi ripercussioni sull'equilibrio previdenziale.

La vigente normativa si occupa dei vantaggi delle beneficiarie e non dei limiti della solidarietà, per cui a ciò va urgentemente posto rimedio applicando un tetto massimo per l'erogazione di una indennità alle libere professioniste.

Attualmente ai sensi del comma 2 dell'articolo 70 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, l'indennità viene corrisposta in misura pari all'80 per cento dei cinque dodicesimi del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali, nel secondo anno precedente a quello della domanda.

Orbene se tale meccanismo è privo di censure in ipotesi di un mercato di lavoro relativo alle lavoratrici subordinate, stride con quello relativo alle libere professioniste, i cui redditi prodotti possono assumere connotati di grande eterogeneità.

Non a caso, la mancanza di un tetto massimo nella erogazione della predetta indennità ha portato, in presenza di una dinamica del tutto peculiare dei redditi dei liberi pro-

fessionisti, ipotesi di liquidazioni di indennità assolutamente spropositate e sicuramente in contrasto con la disciplina vigente anche in considerazione di tutte le altre prestazioni erogate dalle casse professionali, con grave nocimento degli equilibri dell'intero sistema previdenziale e con enormi ricadute sulla solidarietà generale endocategoriale, l'unica a sostenerne il relativo costo.

Se tuttavia è indiscutibile porre in essere, in via di principio, un tetto massimo di erogazione, appare opportuno ripercorrere l'*iter* logico-giuridico della indennità di maternità al fine di ipotizzare una riforma che tenga conto non solo di correttivi di urgenza ma che, nel contemperamento dei principi generali del sistema previdenziale, modifichi il sistema di calcolo adeguandolo alle peculiarità della libera professione.

Lo scopo della indennità in questione, introdotta proficuamente per le lavoratrici subordinate, è quello di soddisfare un bisogno economico originato dalla gravidanza prima e dal parto dopo a tutela della madre e del nascituro. L'indennità in questione, lungi dall'essere un premio alla maternità, ha il solo scopo di tenere indenne la lavoratrice dalla perdita di un reddito lavorativo, che nel caso del lavoro dipendente sarebbe totale, stante l'astensione - per legge - dal medesimo. Con riferimento alle lavoratrici dipendenti, la Corte costituzionale ha avuto modo di ribadire che l'indennità di maternità deve in sostanza impedire la «radicale riduzione del tenore di vita». La *ratio* legislativa tesa alla protezione del rapporto madre-figlio, è coniugata al concetto del «bisogno economico» al fine di evitare alla gestante e futura madre una «radicale» riduzione del tenore di vita. Ciò impone una riflessione, non dimenticando che più volte la Corte co-

stituzionale ha precisato che tale tutela deve trovare una limitazione ed una differenziazione a seconda delle diverse categorie di lavoratrici.

Parificare *sic et simpliciter* la ridetta tutela previdenziale, nata per le lavoratrici subordinate, alle libere professioniste utilizzando il medesimo criterio poggiato sulla «retribuzione» rischia di scardinare le logiche previdenziali e del buon senso.

In primo luogo si evidenzia che nel mercato della libera professione sono presenti sia giovani professioniste prive di alcun reddito (o comunque minimo), sia professioniste con redditi molto elevati o che tali elevati redditi si siano procurate - per il periodo strettamente necessario a maturare il diritto alla indennità - con la complicità di altri colleghi, il più delle volte soci di studio.

In queste due ipotesi marginali ed antitetiche parlare di bisogno o di radicale riduzione del tenore di vita appare, sia pur per diverse ragioni, un non senso.

In secondo luogo, si ricorda che tra le lavoratrici dipendenti e le libere professioniste vi sono differenti sistemi contributivi (confronta la sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 1993).

In terzo luogo, non appare di poco conto ricordare che le libere professioniste non sono tenute normativamente ad astenersi dal lavoro, potendo per ciò di fatto continuare a lavorare senza alcun ragionevole detrimento dei redditi, in special modo se ben organizzate in studi con più professionisti (o per gli avvocati, ad esempio, in uno studio «civile» piuttosto che in uno «penale»).

In quarto luogo appare fondamentale mettere in evidenza che gli enti previdenziali privati non godono di alcun finanziamento pubblico fondandosi sulla solidarietà infracategoriale. Non a caso il contributo annuo di maternità che ogni iscritto (uomo e donna) versa alla Cassa è fisso e non legato al reddito prodotto, imponendo la considerazione biunivoca e bilanciata delle entrate e delle

uscite al fine di garantire l'equilibrio delle gestioni.

La natura solidaristica del contributo è la chiave di volta per rideterminare l'intero sistema di calcolo e di erogazione della indennità di maternità che altrimenti sarebbe difficilmente inquadrabile in ambiti delineati per altre categorie, quali le lavoratrici dipendenti.

Appare chiaro che lo scopo della indennità è quello di evitare che la maternità possa soffrire a causa del bisogno economico. Tale meritevole ed imprescindibile esigenza, tuttavia, dovrà essere temperata al fine di evitare forti squilibri e disuguaglianze nel sistema vigente previdenziale nonchè illegittimi cumuli tra i redditi professionali percepiti ed indennità erogate.

L'attuale meccanismo adoperato per il calcolo della indennità (relativo al sostegno economico parametrato ai due mesi prima del parto ed ai tre mesi dopo il parto) si fonda *sic et simpliciter* sulla retribuzione percepita, quale ipotesi di determinazione dell'emolumento previdenziale, per giunta non prodotto in un lungo arco temporale.

Tale criterio, viziato a monte e di difficile previsione, può essere corretto, a nostro parere, con un sistema di contribuzione a regime fisso, tenendo conto della media dei redditi nazionali prodotti, con necessari correttivi per l'accesso al medesimo ed alle ipotesi dei redditi più alti.

Una ulteriore inadeguatezza appare il riferimento al reddito denunciato nel secondo anno antecedente a quello della domanda. Ciò, in realtà, consente alla libera professionista di determinare casualmente o, addirittura, arbitrariamente quale possa essere il reddito di riferimento per il calcolo dell'indennità con possibilità di trarne, nel regime attuale, anche rilevanti vantaggi economici.

È chiaro che, in tal modo, si rende disponibile e discrezionale da parte della richiedente un elemento fondamentale per la determinazione dell'importo di indennità creando una anomalia giuridica ed una disparità di

trattamento rispetto al mondo del lavoro dipendente. La soluzione condivisa, sia pure per il calcolo dei redditi più elevati, stante la contribuzione indennitaria in misura fissa, è quella di ancorare il reddito di riferimento utile al verificarsi dell'evento e non alla presentazione della domanda, dando così oggettività al riferimento normativo.

Il presente disegno di legge propone le seguenti linee guida per operare le auspiccate modifiche al sistema normativo attualmente vigente:

*a)* innalzamento del livello minimo della indennità di maternità, nella ipotesi di iscrizione alla cassa di previdenza e assistenza da oltre due anni, con un'integrazione pari al 10 per cento in più rispetto al regime attuale;

*b)* indennità di maternità minima fissa pari a euro 4.268 (attualmente ammonta a euro

3.880), pari a circa euro 853,60 al mese, da versare alla professionista che abbia maturato almeno due anni di iscrizione alla cassa di previdenza ed assistenza;

*c)* indennità di maternità minima fissa pari a euro 2.134 (pari al 50 per cento di quanto previsto alla lettera *b)*) da versare alla professionista che sia iscritta alla cassa di previdenza ed assistenza da meno di due anni;

*d)* in caso di un reddito professionale netto, percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo, superiore al reddito medio dichiarato ai fini Irpef nell'anno precedente dai professionisti della medesima classe di età, iscritti alla cassa di previdenza, l'indennità di maternità fissa sarà raddoppiata, fermo restando quanto previsto per l'anzianità di iscrizione alla Cassa di previdenza.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. L'articolo 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

«Art. 70. - (*Indennità di maternità per le libere professioniste*) - 1. Alle libere professioniste, iscritte a una cassa di previdenza ed assistenza di cui alla tabella D allegata al presente testo unico, è corrisposta un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa.

2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta in misura fissa pari a euro 4.268, adeguata secondo gli indici ISTAT dal 1° gennaio di ogni anno a decorrere dall'anno 2004.

3. L'indennità di cui al comma 1 è ridotta del 50 per cento nella ipotesi di iscrizione della professionista alla cassa di previdenza ed assistenza da meno di due anni.

4. L'indennità di cui al comma 1 è raddoppiata, fermo quanto disposto al comma 3, nella ipotesi di un reddito professionale netto, percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello del parto, superiore al reddito medio dichiarato ai fini Irpef dai professionisti della medesima classe di età, iscritti alla cassa di previdenza ed assistenza».





